

BOZZE DI STAMPA

31 gennaio 2019

N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

Modifiche alla Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari (214, 515 e 805-A)

EMENDAMENTI

Art. 1

1.1

DE PETRIS

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), sostituire la parola: "quattrocento" con la seguente: "cinquecentotrenta" e la parola: "otto" con la seguente: "dieci";

b) alla lettera b), sostituire la parola: "trecentonovantadue" con la seguente: "cinquecentoventi".

1.100

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a) sostituire la parola «quattrocento» con la seguente «cinquecento» e la parola «otto» con la seguente: «dieci»;

2) alla lettera b) sostituire la parola «trecentonovantadue» con la seguente: «quattrocentonovanta»

1.101

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 1, lettera a) sostituire la parola «quattrocento» con la seguente «cinquecentotrenta» e la parola «otto» con la seguente: «dieci»;

1.102

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola «quattrocento» con la seguente «cinquecento » e la parola «otto» con la seguente: «dieci»;

1.2

PARRINI, MARCUCCI, GARAVINI, GIACOBBE, FANTETTI, COLLINA, ALDERISI

Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «e la parola: "dodici" è sostituita dalla seguente: "otto"».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, lettera a) sopprimere le seguenti parole: «e la parola: "sei" è sostituita dalla seguente: "quattro"».

1.103

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 1, lettera b) sostituire la parola «trecentonovantadue» con la seguente: «cinquecentoventi»

1.104

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 1, lettera b) sostituire la parola «trecentonovantadue» con la seguente: «quattrocentonovanta»

1.105

BRESSA

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«*b-bis*) dopo il quarto comma, è aggiunto, in fine, il seguente: «La legge garantisce l'accesso alla rappresentanza di candidati appartenenti alla minoranza linguistica slovena presente nella Regione Friuli Venezia Giulia.»

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere, in fine, la seguente:

«*b-bis*) dopo il quarto comma, è aggiunto, in fine, il seguente: "La legge garantisce l'accesso alla rappresentanza di candidati appartenenti alla minoranza linguistica slovena presente nella Regione Friuli Venezia Giulia.»

1.106

BRESSA

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«*b-bis*) dopo il quarto comma, è aggiunto, in fine, il seguente: «La legge favorisce l'accesso alla rappresentanza di candidati appartenenti alla minoranza linguistica slovena presente nella Regione Friuli Venezia Giulia.»

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere, in fine, la seguente:

«*b-bis*) dopo il quarto comma, è aggiunto, in fine, il seguente: "La legge favorisce l'accesso alla rappresentanza di candidati appartenenti alla minoranza linguistica slovena presente nella Regione Friuli Venezia Giulia.»

1.107

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«*b-bis*) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

"Deve comunque essere garantita la rappresentanza delle minoranze."»

Art. 2

2.100

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2

(Numero dei senatori)

1. All'articolo 57 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento" e la parola: "sei" è sostituita dalla seguente: "quattro";

b) al terzo comma, dopo la parola: "Regione" aggiungere le seguenti: "o Provincia autonoma" e sostituire la parola: "sette" con la seguente: "tre";

c) il quarto comma è sostituito dal seguente: "La ripartizione dei seggi tra le Regioni o le Province autonome, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti."»

2.1

DE PETRIS

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), sostituire la parola: "duecento" con la seguente: "duecentosessantacinque" e la parola: "quattro" con la seguente: "cinque";

b) alla lettera b), sostituire le parole: "il Molise e la Valle d'Aosta ne hanno uno" con le seguenti: "il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta ne ha uno".

2.101

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola «duecento» con la seguente «duecentosessantacinque» e la parola «quattro» con la seguente: «cinque»;

2.102

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola «duecento» con la seguente «duecentocinquanta» e la parola «quattro» con la seguente: «cinque»;

2.103

BRESSA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) il terzo comma è sostituito dal seguente: "Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; ciascuna delle Province autonome ne ha tre; il Friuli Venezia Giulia ne ha sette; il Molise e la Valle d'Aosta ne hanno uno."».

2.104

ROJC

All'articolo 2 comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) il terzo comma è sostituito dal seguente: " Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; ciascuna delle Province autonome di Trento e Bolzano ne ha tre; il Friuli Venezia Giulia ne ha sei di cui uno destinato al territorio in cui la minoranza linguistica slovena è tradizionalmente presente individuato con le modalità previste dalla legge per favorire l'accesso alla rappresentanza di candidati della minoranza linguistica stessa; il Molise e la Valle d'Aosta ne hanno uno."».

2.105

ROJC

All'articolo 2 comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) il terzo comma è sostituito dal seguente: " Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; ciascuna delle Province autonome di Trento e Bolzano ne ha tre; il Friuli Venezia Giulia ne ha sei di cui uno destinato alla minoranza slovena presente nelle province di Trieste, Gorizia e Udine; il Molise e la Valle d'Aosta ne hanno uno."».

2.106

BRESSA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) il terzo comma è sostituito dal seguente: "Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; ciascuna delle Province autonome ne ha tre; il Friuli Venezia Giulia ne ha sei; il Molise e la Valle d'Aosta ne hanno uno."».

2.107

ROJC

All'articolo 2 comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) il terzo comma è sostituito dal seguente: " Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; ciascuna delle Province autonome di Trento e Bolzano ne ha tre; il Friuli Venezia Giulia ne ha cinque di cui uno destinato alla minoranza slovena presente nelle province di Trieste, Gorizia e Udine; il Molise e la Valle d'Aosta ne hanno uno."».

2.108

BRESSA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) il terzo comma è sostituito dal seguente: "Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; ciascuna delle Province autonome ne ha tre; il Friuli Venezia Giulia ne ha cinque, di cui uno appartenente alla minoranza linguistica slovena; il Molise e la Valle d'Aosta ne hanno uno."».

2.2

BRESSA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) il terzo comma è sostituito dal seguente: "Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; ciascuna delle Province autonome ne ha tre; il Molise e la Valle d'Aosta ne hanno uno"».

2.4

PARRINI, COLLINA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: «b) al terzo comma, la parola: "sette" è sostituita dalla seguente: "quattro"».

2.109

DURNWALDER, UNTERBERGER, STEGER

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «quattro;» inserire le seguenti: « la regione Trentino -Alto Adige/ Südtirol ne ha tre per la Provincia Autonoma di Trento e tre per la Provincia Autonoma di Bolzano, »

2.110

CONZATTI, TESTOR

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «quattro», inserire le seguenti:

«, fatta eccezione della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol che ne ha sei, tre per la Provincia autonoma di Trento e tre per la Provincia autonoma di Bolzano;».

2.5

PARRINI, COLLINA

Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: "il Molise e".

2.111

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole «il Molise e la Valle d'Aosta ne hanno uno» con le seguenti «il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta ne ha uno»

2.6

PARRINI, COLLINA

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e il Trentino-Alto Adige/Südtirol sei".

2.112

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

"Deve comunque essere garantita la rappresentanza delle minoranze".»

2.113

PARRINI, MALPEZZI, VALENTE, FERRARI, COLLINA, FARAONE, MIRABELLI

Al comma 1 dopo la lettera b) inserire la seguente:

«*b-bis*). dopo il quarto comma è aggiunto, in fine, il seguente:

"I Presidenti delle Giunte Regionali e i Presidenti delle Province Autonome di Trento e di Bolzano partecipano con diritto di voto ai lavori del Senato limitatamente all'esame dei disegni di legge di cui agli articoli 116, terzo comma, 117, quinto e nono comma, 119, sesto comma, 120, secondo comma, 122, primo comma, e 132, secondo comma."»

*Conseguentemente,
dopo l'art. 2, sono inseriti i seguenti:*

«Art. 2-bis

(Elettorato attivo e passivo e nuove funzioni del Senato)

1. L'art. 58 della Costituzione, è sostituito dal seguente:

"Il Senato della Repubblica è eletto con metodo proporzionale a suffragio universale e diretto.

Sono eleggibili a senatori tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.

Il Senato della Repubblica concorre all'esercizio della funzione legislativa nei casi e secondo le modalità stabiliti dalla Costituzione, nonché all'esercizio delle funzioni di raccordo tra lo Stato, gli altri enti costitutivi della Repubblica e l'Unione europea. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione europea. Valuta l'impatto delle politiche pubbliche comprese quelle dell'Unione europea sui territori, anche avvalendosi del potere d'indagine e di inchiesta per l'acquisizione di informazioni presso lo Stato, gli Enti pubblici e le pubbliche amministrazioni. Concorre ad esprimere pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge e a verificare l'attuazione delle leggi dello Stato."

Art. 2-ter.

(Introduzione del bicameralismo differenziato)

1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 70. -- La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, e soltanto per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali concernenti la tutela delle minoranze linguistiche, i *referendum* popolari, per

le leggi che determinano l'ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo, le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane e le disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni, per la legge che stabilisce le norme generali, le forme e i termini della partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, per quella che determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di senatore di cui all'articolo 65, primo comma, e per le leggi di cui agli articoli 80, 114, terzo comma, 116, terzo comma, 117, quinto e nono comma, 119, sesto comma, 120, secondo comma, 122, primo comma, e 132, secondo comma. Le stesse leggi, ciascuna con oggetto proprio, possono essere abrogate, modificate o derogate solo in forma espressa e da leggi approvate a norma del presente comma.

Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati.

Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato della Repubblica che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato della Repubblica può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato della Repubblica non disponga di procedere all'esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata.

I disegni di legge di cui all'articolo 81, quarto comma, approvati dalla Camera dei deputati, sono esaminati dal Senato della Repubblica, che può deliberare proposte di modificazione entro quindici giorni dalla data della trasmissione.

Il Senato della Repubblica può, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, richiedere alla Camera dei deputati di procedere all'esame di un disegno di legge. In tal caso, la Camera dei deputati procede all'esame e si pronuncia entro il termine di sei mesi dalla data della deliberazione del Senato della Repubblica.

I Presidenti delle Camere decidono, d'intesa tra loro, le eventuali questioni di competenza, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti.

Il Senato della Repubblica può, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolgere attività conoscitive, nonché formulare osservazioni su atti o documenti all'esame della Camera dei deputati".

Art. 2-quater.

(Procedimento legislativo)

1. All'articolo 72 della Costituzione, il primo comma è sostituito dai seguenti:

"Ogni disegno di legge di cui all'articolo 70, primo comma, presentato ad una Camera, è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

Ogni altro disegno di legge è presentato alla Camera dei deputati e, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale. Il regolamento del Senato della Repubblica disciplina le modalità di esame dei disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati ai sensi dell'articolo 70.

Art. 2-quinquies.

(Modifiche agli articoli 81 e 94 della Costituzione)

1. All'articolo 81 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: «delle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati» e la parola: «rispettivi» è sostituita dalla seguente: «suoi»;

b) al quarto comma, le parole: «Le Camere ogni anno approvano» sono sostituite dalle seguenti: «La Camera dei deputati ogni anno approva».

2. All'articolo 94 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «delle due Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati»;

b) al secondo comma, le parole: «Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia» sono sostituite dalle seguenti: «La fiducia è accordata o revocata»;

c) al terzo comma, le parole: «alle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «innanzi alla Camera dei deputati»;

d) al quinto comma, dopo la parola: «Camera» sono inserite le seguenti: «dei deputati».

Art. 2-sexies.

(Modifiche alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 riguardanti la Commissione parlamentare per le questioni regionali)

1. All'articolo 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole da "i regolamenti della Camera" sino a fine periodo sono sostituite con le seguenti: "i Presidenti delle Giunte Regionali e i Presidenti delle Province Autonome di Trento e di Bolzano sono membri di diritto della Commissione parlamentare per le questioni regionali per la durata del rispettivo mandato"

b) al comma 2, le parole "; integrata ai sensi del comma 1" sono soppresse".»

2.7

PARRINI, COLLINA

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) dopo il quarto comma è aggiunto, in fine, il seguente:

"I Presidenti delle Giunte Regionali e i Presidenti delle Province Autonome di Trento e di Bolzano partecipano con diritto di voto ai lavori del Senato limitatamente all'esame dei disegni di legge di cui agli articoli 116, terzo comma, 117, quinto e nono comma, 119, sesto comma, 120, secondo comma, 122, primo comma, e 132, secondo comma"».

Conseguentemente, dopo l'articolo 3, inserire i seguenti:

«Art. 3-bis.

1. All'articolo 72 della Costituzione, dopo il quarto comma, sono inseriti i seguenti:

"I disegni di legge di cui agli articoli 116, terzo comma, 117, quinto e nono comma, 119, sesto comma, 120, secondo comma, 122, primo comma, e 132, secondo comma, della Costituzione sono presentati al Senato della Repubblica.

Sui disegni di legge di cui agli articoli 117, quinto e nono comma, 119, sesto comma, 120, secondo comma, 122, primo comma, e 132, secondo comma, della Costituzione la Camera delibera sul testo approvato dal Senato".

Art. 3-ter.

1. All'articolo 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da: "i regolamenti della Camera" sino a fine periodo sono sostituite dalle seguenti: "i Presidenti delle Giunte Regionali e i Presidenti delle Province Autonome di Trento e di Bolzano sono membri di diritto della Commissione parlamentare per le questioni regionali per la durata del rispettivo mandato";

b) al comma 2, le parole "; integrata ai sensi del comma 1" sono soppresse».

2.0.1

PARRINI, COLLINA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Elettorato attivo e passivo del Senato)

1. L'articolo 58 della Costituzione, è sostituito dal seguente:

"Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto.

Sono eleggibili a senatori tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età"».

Art. 3

3.0.1

PARRINI, COLLINA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Delegati regionali per l'elezione del Presidente della Repubblica)

1. All'articolo 83 della Costituzione il secondo comma è sostituito dal seguente:

"All'elezione partecipano due delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze"».

3.0.2

DE PETRIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. All'articolo 83 della Costituzione, al secondo comma, la parola: "tre" è sostituita dalla seguente: "due"».
